

Strasburgo, 5.2.2013
COM(2013) 45 final

2013/0025 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2013) 21 final}
{SWD(2013) 22 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Gli obiettivi principali delle misure proposte sono il rafforzamento del mercato interno mediante la riduzione della complessità transfrontaliera, la tutela degli interessi della società dalla criminalità e dagli atti terroristici, la salvaguardia della prosperità economica dell'Unione europea assicurando un efficiente contesto imprenditoriale, il contributo alla stabilità finanziaria tutelando la solidità, il funzionamento regolare e l'integrità del sistema finanziario.

Tali obiettivi verranno raggiunti assicurando la coerenza tra l'approccio dell'UE e quello internazionale, assicurando la coerenza tra le norme nazionali nonché la flessibilità nell'attuazione, assicurando norme incentrate sul rischio e adeguate allo scopo di far fronte a nuove minacce emergenti.

Inoltre, la presente proposta integra e abroga la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE¹, in modo da rendere il quadro legislativo antiriciclaggio più comprensibile e accessibile a tutte le parti interessate.

La Commissione intende completare la presente proposta con il rafforzamento della risposta repressiva dell'UE al riciclaggio. Di conseguenza si prevede la presentazione nel 2013 di una proposta di armonizzazione del diritto penale per questo reato, sulla base dell'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)².

Contesto generale

L'abbattimento delle barriere nel mercato interno non solo agevola la creazione o lo sviluppo di attività legittime nell'UE, ma può anche offrire maggiori opportunità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I criminali che svolgono attività di riciclaggio potrebbero quindi cercare di occultare o mascherare la vera natura, l'origine o la proprietà dei beni in questione e trasformarli in proventi apparentemente leciti. Inoltre, il finanziamento del terrorismo può avere come fonti attività sia lecite sia criminose, in quanto le organizzazioni terroristiche conducono attività economiche che di per sé possono essere, o perlomeno apparire, lecite. Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo costituiscono quindi un grave rischio per l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità del sistema finanziario, con conseguenze potenzialmente devastanti per l'intera società.

Per proteggere il funzionamento regolare del sistema finanziario e del mercato interno è stata adottata una normativa europea. Tuttavia, la natura mutevole delle minacce costituite dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, facilitata dalla continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, richiede un costante adattamento del quadro normativo per contrastarle.

¹ GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29.

² http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_home_006_money_laundering_en.pdf

A livello dell'UE, la direttiva 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo³ (in seguito denominata "terza direttiva antiriciclaggio") definisce il quadro volto a tutelare la solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, contro il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le disposizioni dell'UE sono in larga parte basate sugli standard internazionali adottati dal gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e, poiché la direttiva segue un approccio di armonizzazione minima, il quadro è completato da disposizioni adottate a livello nazionale.

A livello internazionale, il GAFI ha proceduto ad un riesame approfondito degli standard internazionali e ha adottato una nuova serie di raccomandazioni nel febbraio 2012.

Parallelamente al processo internazionale, la Commissione europea ha proceduto ad un proprio riesame del quadro europeo. In questa fase, la revisione della direttiva è complementare alle raccomandazioni rivedute del GAFI, che di per sé rappresentano un sostanziale rafforzamento del quadro antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. La direttiva potenzia ulteriormente alcuni elementi delle raccomandazioni rivedute, in particolare in relazione all'ambito d'applicazione (inserendo i prestatori di servizi di gioco d'azzardo e i commercianti di oggetti con una soglia di valore di 7 500 EUR), alle informazioni sulla titolarità effettiva (che devono essere messe a disposizione degli enti obbligati e delle autorità competenti) e alle disposizioni sulle sanzioni. Essa tiene conto della necessità di aumentare l'efficacia delle misure antiriciclaggio adeguando il quadro giuridico per assicurare che la valutazione dei rischi venga condotta al livello opportuno e con la flessibilità necessaria a consentirne l'adeguamento a situazioni e attori diversi. Di conseguenza la direttiva, definendo un elevato livello di norme comuni, richiede agli Stati membri, alle autorità di vigilanza e agli enti obbligati di valutare i rischi e adottare adeguate misure di mitigazione commensurate a tali rischi. Ne consegue che la direttiva risulta meno dettagliata riguardo alle misure concrete da adottare.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Sono stati adottati diversi strumenti giuridici per garantire un efficace quadro antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo a livello dell'UE. I più importanti sono:

- la terza direttiva antiriciclaggio, che rispecchia la maggior parte delle 40 raccomandazioni del GAFI e parte delle 9 raccomandazioni speciali (SR) del GAFI;
- il regolamento (CE) n. 1781/2006, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi⁴, che recepisce la SR VII del GAFI relativa ai trasferimenti elettronici;
- il regolamento (CE) n. 1889/2005, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa⁵, che recepisce la SR IX del GAFI sui corrieri di denaro contante;

³ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

⁴ GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

⁵ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.

- la direttiva 2007/64/CE, del 13 dicembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno⁶ (direttiva sui servizi di pagamento) che, unitamente alla terza direttiva antiriciclaggio, recepisce la SR VI del GAFI sui sistemi alternativi di rimessa di denaro;
- il regolamento (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo⁷ che, unitamente al regolamento (CE) n. 881/2002, del 27 maggio 2002⁸, relativo all’attuazione delle sanzioni dell’ONU contro Al-Qaeda e i Talebani, recepisce parte della SR III del GAFI sul congelamento dei beni delle organizzazioni terroristiche.

Coerenza con altre politiche e obiettivi dell’Unione

L’adeguamento del quadro antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo proposto è pienamente coerente con le politiche adottate dall’UE in altri ambiti, in particolare:

- il programma di Stoccolma⁹, per un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, invita gli Stati membri e la Commissione a sviluppare ulteriormente lo scambio di informazioni tra UIF (Unità di informazione finanziaria) nella lotta al riciclaggio di capitali;
- la strategia di sicurezza interna dell’UE¹⁰ individua le sfide più urgenti in materia di sicurezza cui l’UE dovrà far fronte negli anni a venire e propone cinque obiettivi strategici e specifiche azioni per il periodo 2011-2014 che contribuiranno a rendere più sicura l’Unione europea, tra cui figurano la lotta al riciclaggio e la prevenzione del terrorismo. In particolare, si è preso atto della necessità di aggiornare il quadro antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo dell’UE per aumentare la trasparenza delle persone giuridiche e degli istituti giuridici;
- le potenzialità di sfruttamento delle nuove tecnologie per occultare operazioni e identità induce gli Stati membri ad essere consapevoli dell’evoluzione tecnologica e a simulare l’uso dell’identificazione elettronica, della firma elettronica e dei servizi fiduciari per le transazioni elettroniche, in linea con la proposta della Commissione di regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno¹¹;
- nel marzo 2012 la Commissione europea ha adottato una proposta in materia di congelamento e confisca dei proventi di reato nell’UE¹², volta a garantire che gli Stati membri dispongano di un sistema efficiente, sostenuto dal quadro istituzionale e dalle risorse finanziarie e umane che si rendono necessari, per congelare, gestire e confiscare i proventi di reato;

⁶ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

⁷ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

⁸ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁹ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “La strategia di sicurezza interna dell’UE in azione: cinque tappe verso un’Europa più sicura”(COM(2010) 673 definitivo).

¹¹ COM(2012) 238/2.

¹² Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea (COM(2012) 85 final).

- in relazione alla protezione dei dati, i chiarimenti proposti per la terza direttiva antiriciclaggio sono pienamente in linea con l’approccio definito nelle recenti proposte della Commissione in materia di protezione dei dati¹³, in base alle quali una specifica disposizione¹⁴ conferisce all’UE o alla legislazione nazionale la facoltà di limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dal progetto di regolamento sulla base di una serie di specifiche motivazioni, tra cui la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento dei reati;
- in relazione alle sanzioni, la proposta di introdurre una serie di norme minime fondate su principi per rafforzare le sanzioni amministrative è pienamente in linea con la politica della Commissione definita nella comunicazione “Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari”¹⁵;
- in relazione all’inclusione finanziaria si è preso atto che l’adozione di un approccio eccessivamente prudente alle misure di salvaguardia contro il riciclaggio e nella lotta al finanziamento del terrorismo potrebbe involontariamente causare l’esclusione di attività lecite e di consumatori dal sistema finanziario. Su questo problema si è lavorato a livello internazionale¹⁶ per fornire orientamenti a sostegno dei paesi e delle rispettive istituzioni finanziarie ai fini dell’elaborazione di misure antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo che soddisfino l’obiettivo nazionale dell’inclusione finanziaria, senza pregiudicare le vigenti misure volte a combattere la criminalità. A livello dell’UE, la questione dell’inclusione finanziaria è attualmente allo studio nell’ambito dei lavori relativi a un pacchetto sui conti bancari;
- in merito alla cooperazione con persone o autorità (compresi organi giudiziari e amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte o altri prelievi pubblici, delle procedure o azioni concernenti tali imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte o prelievi, la proposta è coerente con l’approccio alla lotta contro la frode fiscale e l’evasione fiscale¹⁷ adottato a livello internazionale, includendo un riferimento specifico ai reati fiscali nell’ambito dei reati gravi che possono essere considerati reati presupposto del riciclaggio. Anche il rafforzamento delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio contribuirà alla lotta contro la frode fiscale e l’evasione fiscale.

¹³ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (COM(2012) 10 final) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012) 11 final).

¹⁴ Articolo 21 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

¹⁵ COM(2010) 716 definitivo.

¹⁶ “Misure antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e inclusione finanziaria”, GAFI, giugno 2011.

¹⁷ Comunicazione della Commissione relativa a un piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale, adottata dalla Commissione il 6 dicembre 2012, COM(2012) 722 final.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Nell'aprile 2012 la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione della terza direttiva antiriciclaggio invitando tutte le parti interessate a formulare osservazioni. La relazione s'incentrava su una serie di argomenti fondamentali (tra cui l'applicazione dell'approccio basato sul rischio, l'ampliamento dell'ambito di applicazione del quadro esistente, l'adeguamento dell'approccio agli obblighi di adeguata verifica della clientela, il chiarimento degli obblighi di segnalazione e i poteri di vigilanza, il rafforzamento della cooperazione tra le UIF, ecc.), essenziali ai fini del riesame della terza direttiva antiriciclaggio.

La Commissione ha ricevuto 77 contributi da autorità pubbliche, società civile, associazioni d'impresa e società di diversi settori (servizi finanziari, settore del gioco d'azzardo, liberi professionisti, settore immobiliare, prestatori di servizi relativi a trust e società) in rappresentanza di un'ampia varietà di parti interessate. Ulteriori osservazioni, documenti di sintesi e contributi sono pervenuti al di fuori della consultazione.

I risultati complessivi della consultazione¹⁸ confermano in generale i dubbi e i problemi evidenziati dalla relazione della Commissione nonché l'ampio sostegno alla proposta di allineamento alle norme GAFI rivedute e all'ulteriore chiarimento in alcune tematiche (protezione dei dati e modalità di applicazione delle norme in situazioni transfrontaliere).

Consulenza di esperti

Sono stati compiuti sforzi significativi per acquisire prove in questo campo e assicurarsi il pieno coinvolgimento delle varie parti interessate.

In particolare, nel corso del 2010, il consulente esterno Deloitte¹⁹ ha condotto per conto della Commissione uno studio avente come oggetto l'applicazione della terza direttiva antiriciclaggio.

Valutazione d'impatto

La Commissione ha realizzato una valutazione d'impatto²⁰, in cui ha analizzato le possibili conseguenze del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, la mancata prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo nel sistema finanziario può determinare impatti economici negativi (derivanti da perturbazioni dei flussi finanziari internazionali, dalla riduzione degli investimenti e da una diminuzione della crescita economica) e instabilità del mercato finanziario (derivante dalla riluttanza di altri intermediari finanziari a dedicarsi all'attività, perdita di reputazione, calo di fiducia e rischi prudenziali).

¹⁸ Il documento di feedback è disponibile alla pagina http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm.

¹⁹ Lo studio è disponibile alla pagina http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm.

²⁰ La valutazione d'impatto è disponibile alla pagina http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm.

Sono state esaminate le seguenti cause dei problemi:

- la diversa applicazione delle vigenti norme dell'UE nei diversi Stati membri, con una conseguente riduzione della certezza del diritto;
- le inadeguatezze e le lacune delle attuali norme dell'UE;
- l'incoerenza tra le norme attuali e gli standard internazionali recentemente riveduti.

Ciò richiede il conseguimento dei seguenti obiettivi operativi:

- assicurare la coerenza tra le norme nazionali e, se del caso, la loro flessibilità di attuazione rafforzando e chiarendo i requisiti attuali;
- assicurare che le norme siano incentrate sul rischio e vengano adeguate per far fronte a nuove minacce emergenti, rafforzando e chiarendo i requisiti attuali;
- assicurare, mediante l'ampliamento dell'ambito di applicazione, la coerenza dell'approccio dell'UE con l'approccio adottato a livello internazionale, rafforzando e chiarendo i requisiti attuali.

La valutazione d'impatto è giunta alla conclusione che le migliori opzioni praticabili per migliorare la situazione siano:

- *ampliare l'ambito di applicazione al gioco d'azzardo*: ampliare l'ambito di applicazione della direttiva oltre le case da gioco per includere il settore del gioco d'azzardo;
- *soglie per le persone che negoziano beni*: abbassare da 15 000 EUR a 7 500 EUR le soglie dell'ambito di applicazione e degli obblighi di adeguata verifica della clientela a persone che negoziano beni di valore elevato per le operazioni in contanti;
- *regimi sanzionatori*: introdurre una serie di norme minime fondate su principi per rafforzare le sanzioni amministrative;
- *comparabilità dei dati statistici*: consolidare e rendere più preciso l'obbligo relativo alla raccolta e trasmissione dei dati statistici;
- *protezione dei dati*: introdurre nella direttiva disposizioni volte a chiarire l'interazione tra gli obblighi in materia di antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo e gli obblighi in materia di protezione dei dati;
- *inclusione dei reati fiscali nell'ambito di applicazione*: includere un riferimento esplicito ai reati fiscali come reato presupposto;
- *disponibilità delle informazioni sul titolare effettivo*: richiedere a tutte le società di acquisire informazioni sui propri titolari effettivi;
- *identificazione del titolare effettivo*: mantenere l'approccio che richiede l'identificazione del titolare effettivo a partire da una soglia di proprietà del 25%, chiarendo però a che cosa essa si riferisca;

- *responsabilità di vigilanza nel paese di origine e nel paese ospitante in materia di antiriciclaggio*: introdurre nuove norme che chiariscano che succursali e controllate ubicate in Stati membri diversi da quello in cui si trova la sede centrale applicano le norme antiriciclaggio del paese ospitante e rafforzare gli accordi di cooperazione tra le autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante;
- *cooperazione transfrontaliera tra le Unità di informazione finanziaria (UIF)*: introdurre nuovi obblighi che rafforzino i poteri delle UIF e la cooperazione tra di esse;
- *valutazioni nazionali dei rischi*: introdurre un obbligo che prescriva agli Stati membri di condurre una valutazione dei rischi a livello nazionale e di adottare misure volte a mitigare i rischi;
- *obbligo di adeguata verifica della clientela*: gli Stati membri devono assicurare che, in alcune situazioni ad alto rischio, siano applicati obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, consentendo invece l'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela nelle situazioni a più basso rischio;
- *equivalenza dei regimi dei paesi terzi*: eliminare la procedura delle “liste bianche”;
- *approccio alla vigilanza in funzione del rischio*: riconoscere specificamente nella direttiva che la vigilanza può essere condotta in funzione del rischio;
- *trattamento delle persone politicamente esposte*: introdurre nuovi requisiti per le persone politicamente esposte a livello nazionale/in organizzazioni internazionali, con l'applicazione di misure in funzione del rischio.

Inoltre, la valutazione d'impatto ha analizzato l'impatto delle proposte legislative sui diritti fondamentali. In linea con la Carta dei diritti fondamentali, le proposte mirano in particolare ad assicurare la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), precisando le condizioni alle quali è possibile effettuare l'archiviazione e il trasferimento. Le proposte non apporteranno modifiche, e pertanto non avranno su di esso alcun impatto, al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47 della Carta) che, come confermato dalla Corte di giustizia (causa C-305/05), non è violato dalla direttiva. Il rispetto della vita privata (articolo 7), la libertà d'impresa (articolo 16) e il divieto di discriminazione (articolo 21) sono stati debitamente tenuti in considerazione. Infine, la proposta contribuirà indirettamente alla tutela del diritto alla vita (articolo 2 della Carta).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La presente proposta è basata sull'articolo 114 del TFUE.

Sussidiarietà e proporzionalità

In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

Il considerando (2) della terza direttiva antiriciclaggio sottolinea la necessità di misure a livello dell'UE volte a proteggere la solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso "per evitare che gli Stati membri adottino misure incompatibili con il funzionamento del mercato interno e con le regole dello Stato di diritto e dell'ordine pubblico comunitario per proteggere i loro sistemi finanziari, è necessaria un'azione comunitaria in questo ambito".

Poiché flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminali e il finanziamento del terrorismo possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato interno, misure adottate esclusivamente a livello nazionale potrebbero avere un effetto negativo sul mercato unico dell'UE: l'assenza negli Stati membri di norme coordinate volte a tutelare il rispettivo sistema finanziario potrebbe non essere coerente con il funzionamento del mercato interno determinandone la frammentazione. L'azione dell'UE è giustificata anche al fine di mantenere parità di condizioni nell'UE, con l'applicazione ai soggetti di tutti gli Stati membri di una serie omogenea di obblighi in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.

Secondo la Commissione le modifiche proposte sono proporzionate agli obiettivi. Imponendo soglie all'ambito di applicazione e obblighi di adeguata verifica della clientela, la Commissione ha preso misure proporzionate per limitare opportunamente l'applicabilità della direttiva. Inoltre la direttiva consente che determinate misure preventive che devono essere prese dalle piccole e medie imprese siano proporzionate alle dimensioni e alla natura dell'ente obbligato. D'altra parte, assicurando un approccio basato sul rischio commisurato e flessibile, gli Stati membri non dovrebbero essere limitati nell'adottare le misure e azioni necessarie per combattere le minacce significative che possono incombere a livello nazionale. Tali misure sono più adatte ad una direttiva che ad un regolamento pienamente armonizzato, con l'inclusione di processi a livello UE per assicurare maggior coordinamento e sviluppo di approcci sovranazionali, insieme all'ulteriore armonizzazione di settori specifici per far sì che anche gli obiettivi dell'UE siano raggiunti. Sebbene un regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo comporti dei costi per gli enti obbligati (costi analizzati nella valutazione d'impatto), secondo la Commissione i benefici della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo continueranno a superare i costi.

La valutazione dei nuovi standard internazionali verrà avviata nel quarto trimestre del 2013. A meno che la Commissione fornisca rapidamente indicazioni chiare sull'approccio unione auspicato alla loro attuazione, vi è il rischio che gli Stati membri che saranno valutati per primi optino per soluzioni che potrebbero non coincidere con l'approccio unionale proposto, ostacolando quindi il raggiungimento di un accordo su norme comuni a livello dell'UE.

Infine, con l'adozione degli standard internazionali riveduti, la Commissione e tutti gli Stati membri dell'UE (direttamente o attraverso l'appartenenza al GAFI o al Moneyval) hanno assunto degli impegni per assicurarne l'attuazione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Illustrazione dettagliata della proposta

Le principali modifiche alla terza direttiva antiriciclaggio sono le seguenti.

- *Ampliamento dell’ambito di applicazione della direttiva*: le due principali modifiche dell’ambito di applicazione proposte sono:
 - (a) l’abbassamento da 15 000 EUR a 7 500 EUR della soglia per le persone che negoziano beni di valore elevato con pagamento in contanti. Attualmente le persone che negoziano beni sono incluse nell’ambito di applicazione della direttiva se operano con pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 15 000 EUR. Ricevuta notizia dagli Stati membri che questa soglia relativamente alta è utilizzata dalla criminalità, si propone di abbassarla a 7 500 EUR. Inoltre, la nuova proposta richiede ai soggetti che negoziano beni l’applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela nelle operazioni occasionali di importo pari o superiore a 7 500 EUR, un abbassamento rispetto alla precedente soglia di 15 000 EUR. Sia la definizione sia la soglia indicano un inasprimento delle misure contro il ricorso alle persone che negoziano beni per scopi di riciclaggio all’interno dell’UE;
 - (b) l’ambito di applicazione della direttiva include i “prestatori di servizi di gioco d’azzardo” (in conformità con la direttiva 2000/31/CE, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno²¹). La terza direttiva antiriciclaggio attualmente in vigore e le raccomandazioni riviste del GAFI richiedono che nel campo di applicazione della normativa antiriciclaggio/di lotta al finanziamento al terrorismo vengano fatte rientrare esclusivamente le case da gioco. Nell’UE elementi di fatto indicano che questo espone altre aree del gioco d’azzardo allo sfruttamento da parte dei criminali.
- *Approccio basato sul rischio*: la direttiva riconosce che l’uso di un approccio basato sul rischio costituisce un modo efficace di individuare e mitigare i rischi per la stabilità del sistema finanziario e dell’economia nel suo insieme nell’area del mercato interno. Le nuove misure proposte richiederebbero l’attuazione di misure basate sui fatti in tre aree principali, ciascuna delle quali verrebbe integrata da un elenco minimo di fattori da prendere in considerazione o da orientamenti impartiti dalle autorità europee di vigilanza:
 - (a) gli Stati membri saranno tenuti a individuare, comprendere e mitigare i rischi cui devono far fronte. Ciò può essere integrato da un lavoro di valutazione del rischio condotto a livello sovranazionale (ad es., dalle autorità europee di vigilanza o dall’Europol) e i risultati andrebbero condivisi con gli altri Stati membri e gli enti obbligati. Si tratterebbe del punto di partenza dell’approccio basato sul rischio e riconoscerebbe che una risposta a livello dell’UE può essere guidata dall’esperienza nazionale degli Stati membri;

²¹ GUL 178 del 17.7.2000, pag. 1.

- (b) gli enti obbligati che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sarebbero tenuti a individuare, comprendere e mitigare i propri rischi e a documentare e aggiornare le valutazioni del rischio effettuate. Si tratta di un elemento fondamentale dell'approccio basato sul rischio, che consente alle autorità competenti (quali le autorità di vigilanza) degli Stati membri di riesaminare in maniera approfondita e comprendere le decisioni prese dagli enti obbligati sotto il loro controllo. In ultima analisi, i soggetti che adottano un approccio basato sul rischio dovrebbero rendere pienamente conto delle decisioni assunte;
- (c) la proposta riconoscerebbe che le risorse delle autorità di vigilanza possono essere usate per concentrarsi su aree esposte a un rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo più elevato. L'uso di un approccio basato sul rischio comporterebbe l'utilizzo dei fatti per circoscrivere meglio i rischi.
- *Obbligo rafforzato e semplificato di adeguata verifica della clientela:* in base alla proposta gli enti obbligati sarebbero tenuti ad adottare misure rafforzate in presenza di rischi maggiori e potrebbero adottare misure semplificate laddove sia dimostrata la presenza di rischi minori. In merito all'attuale (terza) direttiva antiriciclaggio, le disposizioni in materia di obbligo semplificato di adeguata verifica si sono rivelate eccessivamente permissive, con la completa esenzione di alcune categorie di clienti od operazioni dagli obblighi di adeguata verifica. La direttiva riveduta, quindi, mira a inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica senza consentire esenzioni: le decisioni sui casi e le modalità di applicazione dell'obbligo semplificato di adeguata verifica andrebbero giustificate sulla base del rischio, mentre verrebbero fissati i requisiti minimi dei fattori da prendere in considerazione. In una delle situazioni in cui andrebbe sempre applicato l'obbligo rafforzato di adeguata verifica, ossia per le persone politicamente esposte, la direttiva è stata ampliata per includere sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali.
 - *Informazioni sul titolare effettivo:* la direttiva riveduta propone nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva. Prescrive alle persone giuridiche di acquisire informazioni sui propri titolari effettivi. Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili alle autorità competenti e agli enti obbligati. Per quanto concerne gli istituti giuridici, i fiduciari sono tenuti a dichiarare il loro stato quando diventano clienti e, analogamente, le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere messe a disposizione delle autorità competenti e degli enti obbligati.
 - *Equivalenza dei paesi terzi:* la direttiva riveduta eliminerà le disposizioni relative all'"equivalenza" positiva, poiché il regime dell'obbligo di adeguata verifica della clientela si basa in misura sempre maggiore sul rischio e l'uso delle esenzioni sulla base di fattori meramente geografici è meno rilevante. A norma dell'attuale terza direttiva antiriciclaggio, occorre stabilire se nei paesi terzi vigono sistemi antiriciclaggio/di lotta al finanziamento al terrorismo "equivalenti" a quelli dell'UE. Le informazioni al riguardo sono quindi utilizzate per consentire esenzioni da determinati aspetti dell'obbligo di adeguata verifica.

- *Sanzioni amministrative*: conformemente alla politica di allineamento delle sanzioni amministrative adottata dalla Commissione, la direttiva riveduta indica una gamma di sanzioni che gli Stati membri dovrebbero prevedere per la violazione sistematica degli obblighi fondamentali della direttiva, in particolare obbligo di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione di operazioni sospette e controlli interni.
- *Unità di informazione finanziaria*: la proposta recepisce le disposizioni della decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, e amplia e rafforza ulteriormente la cooperazione.
- *Autorità europee di vigilanza (AEV)*: la proposta indica diverse aree che prevedono lavori da parte delle AEV. In particolare si chiede all’Autorità bancaria europea (ABE), all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) di eseguire una valutazione e fornire un parere sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sull’UE. Inoltre, la maggiore enfasi conferita all’approccio basato sul rischio richiede un maggior grado di orientamento per gli Stati membri e gli enti finanziari circa i fattori di cui tener conto nell’applicazione dell’obbligo semplificato o rafforzato di adeguata verifica della clientela e dell’approccio alla vigilanza basato sul rischio. Inoltre le AEV sono state incaricate di elaborare norme tecniche di regolamentazione su alcuni punti in cui gli enti finanziari devono adattare il controllo interno a situazioni specifiche.
- *Protezione dei dati*: la proposta rispecchia l’esigenza di trovare un equilibrio tra la previsione di solidi sistemi, controlli e misure preventive contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, da un lato, e la tutela dei diritti dell’interessato dal trattamento dei dati, dall’altro.
- *Misure di recepimento*: data la complessità e la portata della proposta, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere una tabella di corrispondenza tra le disposizioni di diritto interno e la direttiva.

Spazio economico europeo

La proposta è rilevante per i paesi del SEE.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

sentito il garante europeo della protezione dei dati³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Oltre ad affrontare il problema con gli strumenti di diritto penale, si possono ottenere risultati con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario.
- (2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello dell'Unione, i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose.

¹ GU C del [...], pag.[...].

² GU C del [...], pag.[...].

³ GU C del [...], pag.[...].

- (3) La presente proposta costituisce la quarta direttiva volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio dei proventi di attività criminose. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite⁴ definiva il riciclaggio dei proventi di attività criminose in relazione ai reati legati al traffico di stupefacenti ed imponeva obblighi soltanto al settore finanziario. La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio⁵ ne ha esteso l'ambito d'applicazione, in termini sia di reati che di professioni e di attività coperte. Nel giugno 2003 il Gruppo di azione finanziaria internazionale (in seguito denominato "GAFI") ha rivisto le raccomandazioni estendendole al finanziamento del terrorismo e ha disposto obblighi più dettagliati per quanto riguarda l'identificazione dei clienti e la verifica della loro identità, le situazioni nelle quali un rischio elevato di riciclaggio può giustificare l'applicazione di misure rafforzate e quelle nelle quali, per contro, un rischio ridotto può legittimare l'attuazione di controlli meno rigorosi. Tali modifiche sono state trasposte nella direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo⁶ e nella relativa direttiva di esecuzione 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata⁷.
- (4) Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dall'Unione europea dovrebbero essere coerenti con le altre iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, l'azione dell'Unione europea dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del GAFI, che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE andrebbero allineate alle nuove raccomandazioni del GAFI, adottate e ampliate nel febbraio 2012.
- (5) Inoltre, il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla presente direttiva coprano non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo.
- (6) Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato è estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di

⁴ GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

⁵ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76.

⁶ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

⁷ GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29.

aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati ai pagamenti in contanti, le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 7 500 EUR. Gli Stati membri possono decidere di adottare disposizioni più rigorose, tra cui una soglia più bassa.

- (7) I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alle disposizioni della presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i loro servizi siano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o a scopo di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario oppure nel corso dell'accertamento della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, è necessario che la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o l'avvocato sia a conoscenza del fatto che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- (8) I servizi direttamente comparabili dovrebbero essere trattati allo stesso modo quando vengono forniti da un professionista soggetto alla presente direttiva. Al fine di preservare i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel caso dei revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della presente direttiva.
- (9) È importante evidenziare esplicitamente che, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, i "reati fiscali" connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nella definizione lata di "attività criminosa" ai sensi della presente direttiva.
- (10) È necessario identificare le persone fisiche che esercitano la proprietà o il controllo sulle persone giuridiche. Sebbene il riscontro di una percentuale di partecipazione azionaria non corrisponda automaticamente all'individuazione del titolare effettivo, si tratta di un elemento fattuale da tenere in considerazione. L'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi dovrebbero, ove del caso, essere estese alle entità giuridiche che controllano altre entità giuridiche e dovrebbero seguire la catena del controllo fino a risalire alla persona fisica che esercita la proprietà o il controllo della persona giuridica cliente.
- (11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e le mettano a disposizione delle autorità competenti e degli enti obbligati. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato agli enti obbligati.
- (12) È opportuno applicare la presente direttiva anche alle attività degli enti obbligati ivi contemplate esercitate su Internet.

- (13) Il ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa è anch'esso interessato. Allo scopo di mitigare i rischi associati al settore e di garantire la parità tra i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, andrebbe istituito per tutti loro l'obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a 2 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di questa soglia all'incasso delle vincite così come alle poste in palio. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dotati di locali (ad es., casinò e case da gioco) dovrebbero assicurare che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente al loro interno.
- (14) Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Di conseguenza, andrebbe adottato un approccio basato sul rischio. L'approccio basato sul rischio non costituisce un'opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e gli enti obbligati: implica infatti decisioni basate sui fatti per circoscrivere meglio i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che pesano sull'Unione europea e su coloro che vi operano.
- (15) Alla base dell'approccio basato sul rischio vi è la necessità per gli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui l'approccio risponde. L'importanza di un approccio sovranazionale all'individuazione dei rischi è stata riconosciuta a livello internazionale e si dovrebbero incaricare di emanare un parere sui rischi cui è esposto il settore finanziario le autorità europee di vigilanza, ossia: l'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione⁸; l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in seguito denominata "AEAP"), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione⁹; l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM"), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione¹⁰.
- (16) I risultati della valutazione dei rischi a livello degli Stati membri andrebbero, ove del caso, messi a disposizione degli enti obbligati per consentire loro di individuare, comprendere e mitigare i propri rischi.
- (17) Ai fini di una migliore comprensione e mitigazione dei rischi a livello dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero condividere i risultati delle loro valutazioni dei rischi con gli altri Stati membri, la Commissione e l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, ove del caso.

⁸ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

⁹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

¹⁰ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

- (18) Nell'applicare le disposizioni della presente direttiva è opportuno tener conto delle caratteristiche e necessità dei piccoli enti obbligati che rientrano nel suo ambito di applicazione, assicurando loro un trattamento adeguato alle esigenze specifiche e alla natura dell'attività che li caratterizzano.
- (19) Il rischio è di per sé di natura variabile e le variabili possono, singolarmente o combinate fra loro, aumentare o diminuire il rischio potenziale, con impatto, quindi, sul livello adeguato di misure preventive, quali le misure di adeguata verifica della clientela. Pertanto, vi sono circostanze in cui è opportuno applicare un obbligo rafforzato di adeguata verifica della clientela e altre che possono giustificare un obbligo semplificato di adeguata verifica della clientela.
- (20) Occorre prendere atto che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ferma restando la necessità di stabilire l'identità e il profilo economico di tutti i clienti, esistono casi nei quali occorrono procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose.
- (21) Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso. Tali rapporti possono in particolare esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano inoltre che si presti particolare attenzione a tali casi e che si applichino gli opportuni obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche importanti a livello nazionale o all'estero e funzioni dirigenziali in organizzazioni internazionali.
- (22) Ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza per avviare un rapporto d'affari non implica necessariamente l'ottenimento dell'autorizzazione del consiglio d'amministrazione. Dovrebbe essere possibile che a concedere l'autorizzazione sia una persona sufficientemente informata dell'esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dell'istituzione e inserita in una posizione gerarchica che le permetta di prendere decisioni relative all'esposizione al rischio.
- (23) Per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle operazioni, è opportuno consentire che vengano accettati dagli enti obbligati clienti la cui identificazione sia già stata effettuata altrove, fatte salve garanzie adeguate. Nei casi in cui l'ente obbligato ricorre a terzi, la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela spetta all'ente obbligato che accetta il cliente. Anche il terzo o la persona che ha accettato il cliente dovrebbero mantenere la propria responsabilità in relazione al rispetto di tutte le prescrizioni della presente direttiva, compreso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e di conservare i documenti, nella misura in cui hanno con il cliente un rapporto che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (24) In caso di relazioni d'agenzia o di assegnazione esterna di lavoro su base contrattuale fra enti obbligati e persone fisiche o giuridiche esterne che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, qualunque obbligo volto a evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo incombente a tali agenti o prestatori di servizi esterni in quanto parte degli enti obbligati può derivare unicamente dal

contratto, e non dalla presente direttiva. Occorre che la responsabilità relativa all'ottemperanza della presente direttiva rimanga a carico dell'ente obbligato che rientra nel suo ambito di applicazione.

- (25) Tutti gli Stati membri hanno istituito, o dovrebbero istituire, unità di informazione finanziaria (in seguito denominate "UIF") per la raccolta e l'analisi delle informazioni ricevute allo scopo di stabilire collegamenti tra operazioni sospette e l'eventuale attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Le operazioni sospette dovrebbero essere segnalate alle UIF, le quali fungono da centro nazionale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare gli attuali sistemi di segnalazione, se questa avviene tramite il pubblico ministero o altre autorità di contrasto e se le informazioni non filtrate sono trasmesse prontamente alle UIF, consentendo loro di svolgere adeguatamente le loro attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre UIF.
- (26) In deroga al divieto generale di eseguirle, gli enti obbligati possono effettuare operazioni sospette prima di informare le autorità competenti qualora non eseguirle sia impossibile o rischi di vanificare gli sforzi volti al perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Dovrebbero tuttavia restare salvi gli obblighi internazionali accettati dagli Stati membri di congelare senza indugio i fondi o altri beni dei terroristi, delle organizzazioni terroristiche o dei finanziatori del terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di designare un idoneo organo di autoregolamentazione delle professioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere a), b) e d), come autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo dell'UIF. In linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, un sistema di segnalazione in prima istanza ad un organo di autoregolamentazione costituisce un'importante garanzia per difendere i diritti fondamentali in relazione agli obblighi di segnalazione applicabili agli avvocati.
- (28) Qualora decida di ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lo Stato membro può consentire o imporre all'organo di autoregolamentazione che rappresenta le persone ivi contemplate di non trasmettere all'UIF le informazioni ottenute da tali persone nei casi previsti da detto articolo.
- (29) Numerosi lavoratori dipendenti che hanno segnalato sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di atti ostili. Benché la presente direttiva non possa interferire nelle procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione cruciale per l'efficacia del regime antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e compiere ogni sforzo per proteggere i lavoratori da tali minacce o atti ostili.
- (30) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati¹¹, come attuata nell'ordinamento nazionale, è applicabile al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva.

- (31) Alcuni aspetti dell'attuazione della presente direttiva comportano la raccolta, analisi, conservazione e condivisione dei dati. Occorre consentire il trattamento dei dati personali per conformarsi agli obblighi della presente direttiva, tra i quali l'adeguata verifica della clientela, il controllo continuo, le indagini e la segnalazione delle operazioni anomale e sospette, l'identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche o di istituti giuridici, la condivisione di informazioni tra le autorità competenti e la condivisione di informazioni tra gli enti finanziari. La raccolta di dati personali dovrebbe essere limitata allo stretto necessario per conformarsi ai requisiti della presente direttiva, senza ulteriore trattamento incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare occorre vietare categoricamente l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali.
- (32) La lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo è considerata d'interesse pubblico superiore da tutti gli Stati membri.
- (33) La presente direttiva lascia impregiudicata la protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, comprese le disposizioni della decisione quadro 977/2008/GAI.
- (34) Il diritto di accesso della persona interessata è applicabile ai dati personali trattati ai fini della presente direttiva. Tuttavia, l'accesso della persona interessata alle informazioni contenute nella segnalazione di un'operazione sospetta comprometterebbero gravemente l'efficacia della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Possono pertanto essere giustificate limitazioni a tale diritto secondo le disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE.
- (35) Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un ente creditizio o finanziario, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscono a un ente creditizio o finanziario unicamente messaggistica o altro sistema di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e regolamento.
- (36) Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo sono problemi di portata internazionale e occorrerebbe pertanto combatterli su scala mondiale. Se gli enti creditizi e finanziari dell'Unione hanno succursali e controllate in paesi terzi la cui legislazione in materia è carente, è opportuno applicare anche in tali succursali o controllate le norme dell'Unione o avvertire le autorità competenti dello Stato membro d'origine qualora ciò sia impossibile, onde evitare l'applicazione di norme molto diverse nell'ambito di uno stesso ente o gruppo di enti.
- (37) Si dovrebbe, per quanto possibile, assicurare agli enti obbligati un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e dovrebbero provvedere al loro miglioramento. Per aumentare ulteriormente la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere

¹¹ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

traccia della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'UE e pubblicare sintesi periodiche.

- (38) Le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono effettivamente attività di cambiavalute, prestatore di servizi relativi a società e trust o prestatore di servizi di gioco d'azzardo e i loro titolari effettivi siano dotate di competenza ed onorabilità. È opportuno che i criteri per stabilire la competenza ed onorabilità di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare tali entità dallo sfruttamento per scopi criminosi ad opera dei dirigenti o titolari effettivi.
- (39) Tenendo conto del carattere transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il coordinamento e la cooperazione tra le UIF dell'UE sono estremamente importanti. Finora tale cooperazione era disciplinata dalla decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le UIF degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio d'informazioni¹². Al fine di assicurare un coordinamento e una cooperazione migliori tra le UIF, e in particolare per assicurare che le segnalazioni delle operazioni sospette pervengano all'UIF dello Stato membro in cui la segnalazione è più utile, occorre includere nella presente direttiva norme più dettagliate, più approfondite e aggiornate.
- (40) Il miglioramento dello scambio di informazioni tra le UIF dell'UE è particolarmente importante per far fronte al carattere transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di strutture protette per lo scambio di informazioni, in particolare la rete informatica decentralizzata FIU.net e le tecniche da essa fornite.
- (41) L'importanza di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Attualmente vige negli Stati membri una gamma differenziata di misure e sanzioni amministrative per le violazioni delle misure preventive fondamentali. Tale diversità potrebbe pregiudicare gli sforzi compiuti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la risposta dell'Unione rischia di essere frammentaria. La presente direttiva dovrebbe quindi includere una gamma di misure e sanzioni amministrative a disposizione degli Stati membri per violazioni sistematiche degli obblighi relativi alle misure di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni degli enti obbligati. Tale gamma dovrebbe essere sufficientemente ampia da consentire agli Stati membri e alle autorità competenti di tener conto delle differenze tra i diversi enti obbligati, in particolare tra enti finanziari ed enti obbligati di altro tipo, in termini di dimensioni, caratteristiche e settori di attività. Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'imposizione di misure e sanzioni amministrative in conformità con la stessa e di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio *ne bis in idem*.
- (42) Occorre che le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Poiché si tratta di organi con competenza altamente

¹² GUL 271 del 24.10.2000, pag. 4.

specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche, che saranno poi presentati alla Commissione.

- (43) La Commissione dovrebbe adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione sviluppati dall'ABE, dall'AEAP e dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 42 della presente direttiva mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
- (44) Data la necessità di apportare modifiche molto consistenti alla direttiva 2005/60/CE e alla direttiva 2006/70/CE, ragioni di chiarezza e coerenza ne impongono la fusione e sostituzione.
- (45) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l'indagine e l'accertamento del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che le misure adottate individualmente dagli Stati membri per tutelare il sistema finanziario potrebbero non essere coerenti con il funzionamento del mercato interno e con le regole dello Stato di diritto e dell'ordine pubblico dell'Unione, e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (46) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il divieto di discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa.
- (47) Ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che vieta qualsiasi forma di discriminazione, gli Stati membri devono far sì che la presente direttiva sia applicata in modo non discriminatorio per quanto riguarda le valutazioni dei rischi nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
- (48) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo siano vietati.
2. Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
 - (a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - (b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - (c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - (d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.
3. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.
4. Ai fini della presente direttiva, per "finanziamento del terrorismo" si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo realizzata, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il

terrorismo¹³, modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008¹⁴.

5. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui ai paragrafi 2 e 4, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica ai seguenti enti obbligati:

- (1) enti creditizi;
- (2) enti finanziari;
- (3) le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell'esercizio della loro professione:
 - (a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;
 - (b) notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera partecipando, in nome e per conto del cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo il cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - (i) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - (ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - (iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito o conti di titoli;
 - (iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - (v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, trust o soggetti giuridici analoghi;
 - (c) prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalla lettera a) o b);
 - (d) agenti immobiliari, compresi gli agenti di locazione;
 - (e) altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 7 500 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

¹³ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

¹⁴ GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21.

(f) prestatori di servizi di gioco d'azzardo.

2. Gli Stati membri possono decidere di non includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva le persone fisiche e giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implica scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i criteri seguenti:
 - (a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti;
 - (b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni;
 - (c) l'attività finanziaria non è l'attività principale;
 - (d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;
 - (e) l'attività principale non è un'attività menzionata al paragrafo 1, ad eccezione dell'attività di cui al paragrafo 1, punto 3), lettera e);
 - (f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non offerta al pubblico in generale.

Il comma precedente non si applica alle persone fisiche e giuridiche che esercitano attività di rimessa di denaro ai sensi dell'articolo 4, punto 13, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE¹⁵.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri richiedono che il fatturato complessivo dell'attività finanziaria non superi una data soglia, che deve essere sufficientemente bassa. La soglia è stabilita a livello nazionale in funzione del tipo di attività finanziaria.
4. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri applicano una soglia massima per cliente e singola operazione, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate. La soglia è stabilita a livello nazionale in funzione del tipo di attività finanziaria. Essa è sufficientemente bassa per assicurare che i tipi di operazione in questione costituiscano un metodo poco pratico e inefficiente per riciclare i proventi di attività criminose o per finanziare il terrorismo, e non supera 1 000 EUR.
5. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri richiedono che il fatturato dell'attività finanziaria non superi il 5% del fatturato totale della persona fisica o giuridica in questione.
6. Nel valutare il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, gli Stati membri prestano particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

¹⁵ GUL 319 del 5.12.2007, pag. 1.

7. La decisione di cui al presente articolo indica le ragioni sulle quali è basata. Gli Stati membri prevedono la possibilità di revocare la decisione qualora le circostanze mutino.
8. Gli Stati membri istituiscono attività di controllo basate sul rischio o adottano qualsiasi altra misura atta a evitare abusi dell'esenzione concessa con una decisione di cui al presente articolo.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) “ente creditizio”: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio¹⁶, nonché una succursale, quale definita all'articolo 4, punto 3, di detta direttiva, situata nell'Unione europea di un ente creditizio avente sede nell'Unione europea o al di fuori di essa;
- (2) “ente finanziario”:
 - (a) un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività consiste in una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività dei cambiavalute;
 - (b) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata a norma della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita¹⁷, nella misura in cui svolge attività che rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva;
 - (c) un'impresa di investimento, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari¹⁸;
 - (d) un organismo di investimento collettivo che commercializza le proprie quote o azioni;
 - (e) un intermediario assicurativo, quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa¹⁹, fatta eccezione per gli intermediari di cui all'articolo 2, punto 7), di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;
 - (f) le succursali situate nell'Unione europea degli enti finanziari di cui alle lettere da a) a e) aventi sede nell'Unione europea o al di fuori di essa;

¹⁶ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

¹⁷ GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

¹⁸ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

¹⁹ GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

- (3) “beni”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;
- (4) “attività criminosa”: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione dei seguenti reati gravi:
- (a) gli atti definiti agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del 28 novembre 2008;
 - (b) ognuno dei reati definiti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;
 - (c) le attività delle organizzazioni criminali definite all’articolo 1 dell’azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea²⁰;
 - (d) la frode ai danni degli interessi finanziari dell’Unione, perlomeno grave, quale definita all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee²¹;
 - (e) la corruzione;
 - (f) i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;
- (5) “titolare effettivo”: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività. Il titolare effettivo comprende almeno:
- (a) in caso di società:
 - (i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità giuridica, attraverso la proprietà o il controllo, diretti o indiretti, di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell’Unione europea o a standard internazionali equivalenti.

²⁰ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

²¹ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

Una percentuale del 25% più uno di partecipazione al capitale sociale costituisce prova di proprietà o controllo mediante partecipazione al capitale sociale e si applica a tutti i livelli di proprietà diretta e indiretta;

- (ii) in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate al punto (i) sia o siano il beneficiario o i beneficiari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla gestione dell'entità giuridica;
- (b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
- i) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo sul 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica o dell'istituto giuridico;
 - ii) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica o dell'istituto giuridico;
 - iii) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica o dell'istituto giuridico non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'entità giuridica o l'istituto giuridico. Per i beneficiari di trust designati per caratteristica o per classe, gli enti obbligati acquisiscono informazioni sufficienti sul beneficiario da essere sicuri di poterne stabilire l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli intende esercitare i diritti conferitigli;
- (6) “prestatore di servizi relativi a società o trust”: la persona fisica o giuridica che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
- (a) costituire società o altre persone giuridiche;
 - (b) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche oppure provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
 - (c) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra persona giuridica o istituto giuridico;
 - (d) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
 - (e) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a standard internazionali equivalenti;
- (7) (a) “persone politicamente esposte straniere”: le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche in paesi terzi;

- (b) “persone politicamente esposte nazionali”: le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche in uno Stato membro;
- (c) “persone che occupano o hanno occupato importanti cariche in organizzazioni internazionali”: i direttori, vicedirettori e membri dell’organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali;
- (d) per “persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche” s’intendono:
 - (i) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i viceministri o sottosegretari;
 - (ii) i parlamentari;
 - (iii) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 - (iv) i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - (v) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
 - (vi) i membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà dello Stato.In nessuna delle categorie di cui ai punti da (i) a (vi) rientrano i funzionari di livello medio o inferiore;
- (e) per “familiari” s’intendono:
 - (i) il coniuge;
 - (ii) il partner equiparato al coniuge;
 - (iii) i figli e i loro coniugi o partner;
 - (iv) i genitori;
- (f) per “soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami” s’intendono:
 - (i) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o di istituti giuridici, ovvero qualsiasi altro stretto rapporto d’affari, con una persona di cui al punto 7, lettere da a) a d);
 - (ii) qualsiasi persona fisica che è il titolare effettivo unico di entità giuridiche o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 7, lettere da a) a d);

- (8) “alta dirigenza” o “alti dirigenti”: i funzionari o dipendenti sufficientemente informati dell’esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell’ente e inseriti in una posizione gerarchica che permetta loro di prendere decisioni relative all’esposizione al rischio. Non deve necessariamente trattarsi di un membro del consiglio di amministrazione;
- (9) “rapporto d’affari”: un rapporto d’affari, professionale o commerciale collegato alle attività professionali degli enti obbligati, del quale si presuma, al momento in cui è instaurato, che avrà una certa durata;
- (10) “servizi di gioco d’azzardo”: servizi che implicano una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;
- (11) “gruppo”: un gruppo quale definito all’articolo 2, punto 12, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario²².

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva a professioni e categorie di attività economiche diverse dagli enti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di uso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Lo Stato membro informa la Commissione se decide di estendere le disposizioni della presente direttiva ad altre professioni e categorie di attività economiche oltre a quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 5

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

SEZIONE 2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Articolo 6

1. L’Autorità bancaria europea (in seguito denominata “ABE”), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (in seguito denominata

²² GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1.

“AEAP”) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata “AESFEM”) emanano un parere congiunto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno.

Il parere è emanato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2. La Commissione mette il parere a disposizione degli Stati membri e degli enti obbligati per assisterli nell’individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano e tiene aggiornata la valutazione.
2. Ciascuno Stato membro designa un’autorità che coordini la risposta nazionale ai rischi di cui al paragrafo 1. L’identità di tale autorità è notificata alla Commissione, all’ABE, all’AEAP, all’AESFEM e agli altri Stati membri.
3. Nel condurre le valutazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono valersi del parere di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
4. Ciascuno Stato membro effettua la valutazione di cui al paragrafo 1 e:
 - (a) usa la valutazione o le valutazioni per migliorare il proprio regime antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, in particolare individuando i settori in cui gli enti obbligati devono applicare misure rafforzate e, se del caso, specificando le misure da adottare;
 - (b) usa la valutazione o le valutazioni come ausilio ai fini della distribuzione e della definizione della priorità delle risorse da destinare alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
 - (c) mette a disposizione degli enti obbligati le informazioni che consentono loro di effettuare le valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
5. Su richiesta, gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni dei rischi a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione, dell’ABE, dell’AEAP e dell’AESFEM.

Articolo 8

1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rispettivi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio quali clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dell’ente obbligato.

2. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 sono documentate, aggiornate e messe a disposizione delle autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione.
3. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati dispongano di politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell'Unione europea, degli Stati membri e degli stessi enti obbligati. Le politiche, i controlli e le procedure sono commisurati alla natura e alle dimensioni dell'ente obbligato.
4. Le politiche e procedure di cui al paragrafo 3 includono almeno:
 - (a) l'elaborazione di politiche, procedure e controlli interni, tra cui adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità (ivi inclusa, se consona alle dimensioni e alla natura dell'attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale) e indagine preventiva sui dipendenti;
 - (b) se del caso, in funzione delle dimensioni e della natura dell'attività economica, una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, procedure e controlli interni di cui alla lettera a).
5. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati che le politiche e procedure poste in essere siano autorizzate dall'alta dirigenza e, se del caso, controllano e potenziano le misure adottate.

CAPO II

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

Gli Stati membri vietano agli enti creditizi e finanziari di tenere conti o libretti di deposito anonimi. Gli Stati membri prescrivono in tutti i casi che ai titolari e beneficiari dei conti o libretti di deposito anonimi esistenti siano applicati gli obblighi di adeguata verifica della clientela al più presto, e comunque prima di qualsiasi loro uso.

Articolo 10

Gli Stati membri assicurano che gli enti obbligati applichino gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi seguenti:

- (a) quando instaurano un rapporto d'affari;
- (b) quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;
- (c) sulle persone fisiche o giuridiche che negoziano in beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore a 7 500 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;
- (d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;
- (e) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- (f) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.

Articolo 11

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle attività seguenti:
 - (a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente;
 - (b) identificare il titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che l'ente o la persona soggetti alla presente direttiva siano certi di sapere chi egli sia, il che implica, per le persone giuridiche e per i trust ed istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
 - (c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;
 - (d) controllare continuamente il rapporto d'affari, anche esercitando un controllo sulle operazioni concluse durante tutta la sua durata, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che l'ente o la persona ha del proprio cliente, della sua attività e del suo profilo di rischio, con riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e tenere aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti obbligati applichino tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti al paragrafo 1, ma possono calibrarli in funzione del rischio.
3. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di tener conto almeno delle variabili di cui all'allegato I nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati siano in grado di dimostrare alle autorità competenti o agli organi di autoregolamentazione che le misure sono adeguate ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.
5. Per le attività di assicurazione vita e altre forme di assicurazione legate ad investimenti, gli Stati membri provvedono a che gli enti finanziari applichino, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti per il cliente e il titolare effettivo, i seguenti obblighi di adeguata verifica della clientela sul beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato:
 - (a) per il beneficiario identificato come una determinata persona fisica, persona giuridica o istituto giuridico, acquisizione del nome;
 - (b) per il beneficiario designato in base a caratteristica o classe, oppure in altro modo, acquisizione di informazioni su di esso sufficienti a far ritenere all'ente finanziario che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b), l'identità del beneficiario è accertata al momento del pagamento. In caso di cessione a terzi, per intero o in parte, dell'assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti, l'ente finanziario a conoscenza della cessione identifica il titolare effettivo al momento della cessione alla persona fisica o giuridica ovvero all'istituto giuridico beneficiario del valore del contratto ceduto.

Articolo 12

1. Gli Stati membri impongono che l'identità del cliente e del titolare effettivo sia accertata prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione dell'operazione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che l'accertamento dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia completato durante l'instaurazione del rapporto d'affari se ciò è necessario per non interrompere il corso normale dell'attività e se il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è scarso. In tali situazioni le procedure in questione sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire l'apertura di un conto bancario purché vigano garanzie atte ad assicurare che né il cliente né altri per suo conto effettuino operazioni prima della piena conformità con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

4. Gli Stati membri impongono all'ente o alla persona che non è in grado di rispettare l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di non eseguire l'operazione attraverso un conto bancario, non avviare il rapporto d'affari o non effettuare l'operazione in questione, nonché di vagliare l'ipotesi di porre fine al rapporto d'affari e di effettuare, in relazione al cliente, una segnalazione di operazione sospetta all'unità di informazione finanziaria (UIF) a norma dell'articolo 32.

Gli Stati membri esonerano dall'applicazione del comma precedente i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui l'esonero riguarda l'accertamento della posizione giuridica del cliente o l'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

5. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i clienti nuovi, ma anche, al momento opportuno, ai clienti già acquisiti in funzione del rischio presente, compreso in caso di mutamento della situazione del cliente.

SEZIONE 2

OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Articolo 13

1. Laddove uno Stato membro o un ente obbligato individuino settori a basso rischio, lo Stato membro in questione può consentire agli enti obbligati di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
2. Prima di applicare gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, gli enti obbligati verificano che il rapporto con il cliente o l'operazione presenti un basso grado di rischio.
3. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati esercitino sull'operazione o sul rapporto d'affari un controllo sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

Articolo 14

Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo relativi alle tipologie di clientela, ai paesi o aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, gli Stati membri e gli enti obbligati tengono conto almeno dei fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio previsti all'allegato II.

Articolo 15

L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportuni obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche. Tali orientamenti sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

SEZIONE 3

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Articolo 16

1. Nei casi indicati negli articoli da 17 a 23 e in altri casi che presentano un rischio elevato individuati dagli Stati membri o dagli enti obbligati, gli Stati membri impongono agli enti obbligati di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.
2. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di esaminare, per quanto ragionevolmente possibile, il contesto e la finalità di tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente elevato e tutti gli schemi anomali di operazione che non hanno uno scopo economico o legittimo evidente. In particolare, aumentano il grado e la natura del controllo sul rapporto d'affari, allo scopo di determinare se le operazioni o attività siano anomale o sospette.
3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri e gli enti obbligati tengono conto almeno dei fattori sintomatici di situazioni potenzialmente ad alto rischio, previsti all'allegato III.
4. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni che richiedono l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela. Tali orientamenti sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 17

In caso di rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri con enti di paesi terzi, gli Stati membri impongono agli enti creditizi, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 11, gli obblighi seguenti:

- (a) raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della vigilanza cui è soggetto;
- (b) valutare i controlli in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo applicati dall'ente corrispondente;
- (c) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare nuovi rapporti bancari di corrispondenza;
- (d) documentare le rispettive responsabilità di ogni ente;
- (e) per quanto riguarda i conti di passaggio, assicurarsi che l'ente creditizio corrispondente abbia accertato l'identità dei clienti che hanno accesso diretto ai suoi conti, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che sia in grado di fornire all'ente controparte, su richiesta, i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.

Articolo 18

Per le operazioni o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte straniere, gli Stati membri impongono agli enti obbligati, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 11, gli obblighi seguenti:

- (a) predisporre adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo rientrino in tale categoria;
- (b) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali clienti;
- (c) adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto d'affari o nell'operazione;
- (d) esercitare un controllo continuo rafforzato sul rapporto d'affari.

Articolo 19

Per le operazioni o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte nazionali o persone che occupano o hanno occupato importanti cariche in organizzazioni internazionali, gli Stati membri impongono agli enti obbligati, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 11, gli obblighi seguenti:

- (a) predisporre adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo rientrino in tale categoria;

- (b) applicare, in caso di rapporti d'affari a rischio elevato con tali persone, le misure di cui all'articolo 18, lettere b), c) e d).

Articolo 20

Gli enti obbligati adottano misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e/o, ove necessario, il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento o della cessione, per intero o in parte, del contratto. Laddove siano rilevati rischi maggiori, gli Stati membri impongono agli enti obbligati, oltre all'applicazione dei normali obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi seguenti:

- (a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi del contratto;
- (b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto d'affari con l'assicurato.

Articolo 21

Gli obblighi di cui agli articoli 18, 19 e 20 si applicano anche ai familiari o ai soggetti che intrattengono notoriamente stretti legami con persone politicamente esposte.

Articolo 22

Quando la persona di cui agli articoli 18, 19 e 20 ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche in uno Stato membro o in un paese terzo ovvero cariche importanti in un'organizzazione internazionale, gli enti obbligati sono tenuti ad analizzare il rischio che essa continua a costituire e ad applicare adeguate misure in funzione del rischio fino al momento in cui ritengono che tale rischio cessi. Il periodo di tempo in questione ha durata non inferiore a 18 mesi.

Articolo 23

1. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo e impongono agli enti creditizi di adottare misure atte a escludere la possibilità che siano aperti o mantenuti conti di corrispondenza con una banca che notoriamente consente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.
2. Ai fini del paragrafo 1, per "banca di comodo" s'intende un ente creditizio, o un ente che svolge attività equivalenti, costituito in una giurisdizione in cui non ha alcuna presenza fisica, che consente di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non è collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.

SEZIONE 4

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

Articolo 24

Gli Stati membri possono permettere agli enti obbligati di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia, l'ente obbligato che ricorre a terzi mantiene la responsabilità finale dell'assolvimento di tali obblighi.

Articolo 25

1. Ai fini della presente sezione, per "terzi" s'intendono gli enti obbligati enumerati nell'articolo 2 o altri enti e persone situati negli Stati membri o in un paese terzo che applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e che sono soggetti a vigilanza circa il rispetto degli obblighi della presente direttiva in conformità al capo VI, sezione 2.
2. Gli Stati membri valutano le informazioni disponibili sul livello di rischio geografico per decidere se un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e si informano reciprocamente e informano la Commissione e l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, per quanto pertinente ai fini della presente direttiva e in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi tali condizioni.

Articolo 26

1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati ottengano dai terzi cui ricorrono le necessarie informazioni relative agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati ai quali il cliente è stato presentato adottino misure adeguate per assicurare che il terzo trasmetta immediatamente, su richiesta, le pertinenti copie dei dati d'identificazione e di verifica e qualsiasi altro documento pertinente all'identità del cliente o del titolare effettivo.

Articolo 27

Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente del paese di origine (per politiche e controlli a livello di gruppo) e l'autorità competente del paese ospitante (per succursali e controllate) possano considerare che l'ente obbligato applichi, mediante il programma di gruppo, le misure di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 26 laddove risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) l'ente obbligato ricorre a informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo;
- (b) il gruppo applica obblighi di adeguata verifica della clientela, norme sulla conservazione dei documenti e programmi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi alla presente direttiva o a norme equivalenti;
- (c) un'autorità competente vigila a livello di gruppo sull'effettiva applicazione degli obblighi di cui alla lettera b).

Articolo 28

La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel cui ambito il prestatore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere considerati, ai sensi del contratto, parte integrante dell'ente obbligato.

CAPO III

INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA

Articolo 29

1. Gli Stati membri assicurano che le società o entità giuridiche stabilite nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli enti obbligati abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 30

1. Gli Stati membri assicurano che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal rispettivo ordinamento ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se pertinente), dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.
2. Gli Stati membri assicurano che il fiduciario renda noto il proprio stato agli enti obbligati quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 10, lettere b), c) e d).
3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli enti obbligati abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri assicurano che misure corrispondenti a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applichino ad altri tipi di entità giuridiche e istituti giuridici con assetto e funzioni analoghe a quelle dei trust.

CAPO IV

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31

1. Ciascuno Stato membro istituisce un'UIF per prevenire, accertare e indagare sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
2. Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione il nome e l'indirizzo della rispettiva UIF.
3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, nella misura consentita, di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o reato presupposto associato oppure un possibile finanziamento del terrorismo, o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili.
4. Gli Stati membri provvedono a che l'UIF abbia pronto accesso, direttamente o indirettamente, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato. Inoltre ciascuna UIF risponde alle richieste di informazioni delle autorità di contrasto del proprio Stato membro, a meno che ragioni circostanziate inducano a supporre che la comunicazione delle informazioni in questione abbia un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta.
5. Gli Stati membri assicurano che, in presenza del sospetto che un'operazione sia collegata ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sia conferita all'UIF la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, azioni urgenti per sospendere o rifiutare il consenso all'esecuzione dell'operazione allo scopo di analizzare l'operazione e appurare il sospetto.

6. La funzione di analisi dell'UIF consiste nell'analisi operativa incentrata su singoli casi e obiettivi specifici e nell'analisi strategica delle tendenze e degli schemi del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Articolo 32

1. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati e, se del caso, ai loro amministratori e dipendenti di collaborare pienamente:
 - (a) informando prontamente l'UIF, di propria iniziativa, quando l'ente o la persona soggetta alla presente direttiva sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo e rispondendo prontamente, in tali casi, alle richieste di informazioni supplementari da parte dell'UIF;
 - (b) fornendo prontamente all'UIF, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che le trasmette. Le informazioni sono trasmesse dalla persona o dalle persone designate secondo le procedure previste all'articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 33

1. In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri possono designare un idoneo organo di autoregolamentazione della professione come autorità cui trasmettere le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Fatto salvo il paragrafo 2, nei casi di cui al primo comma l'organo di autoregolamentazione designato trasmette prontamente le informazioni all'UIF senza filtrarle.

2. Gli Stati membri esonerano dagli obblighi di cui all'articolo 32, paragrafo 1, i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui l'esonero riguarda informazioni che essi ricevono dal cliente, o ottengono sul cliente, nel corso dell'accertamento della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Articolo 34

1. Gli Stati membri impongono all'ente obbligato di non eseguire un'operazione, quando sa o sospetta che sia collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, prima di aver completato le procedure necessarie a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a).

In conformità alla legislazione degli Stati membri, può essere impartita l'istruzione di non eseguire l'operazione.

2. Qualora si sospetti che l'operazione generi riciclaggio o finanziamento del terrorismo ma non eseguirla sia impossibile o rischi di vanificare gli sforzi di perseguimento dei beneficiari di un'operazione di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'ente obbligato informa l'UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

Articolo 35

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all'articolo 45 informino prontamente l'UIF qualora, nel corso di ispezioni da esse effettuate presso gli enti obbligati oppure in qualsivoglia altro modo, vengano a conoscenza di fatti che potrebbero essere collegati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.
2. Gli Stati membri assicurano che l'organo di vigilanza cui è conferito, per legge o per regolamento, il potere di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informi l'UIF qualora venga a conoscenza di fatti che potrebbero essere collegati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.

Articolo 36

La comunicazione in buona fede, prevista all'articolo 32, paragrafo 1 e all'articolo 33, delle informazioni di cui agli articoli 32 e 33 da parte dell'ente obbligato o di un suo dipendente o amministratore non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per l'ente obbligato o per il suo dipendente o amministratore.

Articolo 37

Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a tutelare da qualsiasi minaccia o atto ostile il dipendente dell'ente obbligato che segnala, all'interno o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

SEZIONE 2

DIVIETO DI COMUNICAZIONE

Articolo 38

1. Gli enti obbligati e i loro amministratori e dipendenti non comunicano al cliente interessato né a terzi che sono state trasmesse informazioni in applicazione degli articoli 32 e 33 o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende la comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri, compresi gli organi di autoregolamentazione, né la comunicazione a fini di accertamento investigativo.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra enti degli Stati membri, o di paesi terzi che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, purché appartenenti allo stesso gruppo.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) di Stati membri o di paesi terzi che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, che svolgono la propria attività professionale, in qualità di dipendenti o meno, all'interno di una stessa persona giuridica o di un'organizzazione.

Ai fini del primo comma, per "organizzazione" s'intende la struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione o controllo della conformità.

5. Per gli enti o le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), e punto 3), lettere a) e b), nei casi relativi allo stesso cliente e alla stessa operazione che coinvolgono due o più enti o persone, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti o le persone in questione, a condizione che siano situati in uno Stato membro o in un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, che appartengano alla stessa categoria professionale e che siano soggetti a obblighi in materia di segreto professionale e di protezione dei dati personali.
6. Non si ha comunicazione ai sensi del paragrafo 1 quando le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale.

CAPO V

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DATI STATISTICI

Articolo 39

Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di conservare i documenti e le informazioni seguenti, in conformità al diritto nazionale, a fini di prevenzione, accertamento e indagine su eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte dell'UIF o di altra autorità competente:

- (a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di cinque anni dalla fine del rapporto d'affari con il cliente. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo

ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dalla fine del rapporto d'affari non supera i dieci anni;

- (b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o in copie autentiche in base al diritto nazionale, per un periodo di cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari non supera i dieci anni.

Articolo 40

Gli Stati membri impongono ai loro enti obbligati di predisporre sistemi che consentano loro di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'UIF o di altra autorità, in conformità al diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con una data persona fisica o giuridica e quale ne sia o ne sia stata la natura.

Articolo 41

1. Gli Stati membri assicurano di essere in grado, ai fini della preparazione delle valutazioni dei rischi nazionali di cui all'articolo 7, di valutare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per la misurazione dell'efficacia di tali sistemi.
2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 includono:
 - (a) dati quantitativi sulle dimensioni e l'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, tra cui numero di enti e persone e importanza economica di ciascun settore;
 - (b) dati quantitativi sulle fasi di segnalazione, d'indagine e di azione giudiziaria del regime nazionale antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, tra cui: numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate all'UIF e relativo seguito, e, su base annua, numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati.
3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione di una sintesi consolidata delle relazioni statistiche e trasmettono alla Commissione le statistiche di cui al paragrafo 2.

CAPO VI

POLITICHE, PROCEDURE E VIGILANZA

SEZIONE 1

PROCEDURE INTERNE, FORMAZIONE E RISCONTRO DI INFORMAZIONI

Articolo 42

1. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati appartenenti a un gruppo l'attuazione di politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche in materia di protezione dei dati e politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Tali politiche e procedure sono attuate in maniera effettiva a livello di succursali e di filiali controllate a maggioranza situate negli Stati membri e in paesi terzi.
2. Ciascuno Stato membro assicura che, laddove suoi enti obbligati abbiano succursali o filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi che applicano obblighi minimi in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo meno rigorosi di quelli applicati al suo interno, tali succursali e filiali applichino gli obblighi dello Stato membro, compreso in materia di protezione dei dati, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti del paese terzo.
3. Gli Stati membri, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM si informano reciprocamente sui casi in cui la normativa del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, con una possibile azione coordinata volta a raggiungere una soluzione.
4. Gli Stati membri esigono che, nei casi in cui la normativa del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli enti obbligati adottino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e ne informino le autorità di vigilanza del paese di origine. Qualora le misure supplementari non siano sufficienti, le autorità competenti del paese di origine prendono in considerazione azioni di vigilanza supplementari, tra cui, se del caso, la richiesta al gruppo finanziario di chiudere le operazioni nel paese ospitante.
5. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 4 e l'azione minima che gli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2) devono intraprendere laddove la normativa del paese terzo non consenta l'applicazione delle misure prescritte dai paragrafi 1 e 2. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

6. È delegato alla Commissione il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 5 secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. Gli Stati membri assicurano che sia consentita la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo purché non pregiudichi le indagini su possibili operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o l'analisi delle stesse da parte dell'UIF o di altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale.
8. Ciascuno Stato membro può imporre agli emittenti di moneta elettronica, quali definiti nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²³, e ai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, che sono stabiliti nel suo territorio e la cui amministrazione centrale è situata in un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione, di nominare un referente centrale nel proprio territorio che vigili sull'osservanza delle norme antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.
9. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna la nomina di un referente centrale ai sensi del paragrafo 8 e le funzioni da attribuirgli. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
10. È delegato alla Commissione il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 9 secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 43

1. Gli Stati membri impongono all'ente obbligato di adottare misure proporzionate ai suoi rischi, natura e dimensioni, affinché i dipendenti interessati siano a conoscenza delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, compresi i pertinenti obblighi in materia di protezione dei dati.

Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti interessati a specifici programmi permanenti di formazione, per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Quando la persona fisica che appartiene a una delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), svolge un'attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detta persona giuridica e non alla persona fisica.

²³ GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

²⁴ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

2. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati abbiano accesso a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.
3. Gli Stati membri provvedono a che, ogniqualvolta praticabile, sia dato riscontro tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato loro.

SEZIONE 2

VIGILANZA

Articolo 44

1. Gli Stati membri dispongono che i cambiavalute e i prestatori di servizi relativi a società e trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo ottengano un'autorizzazione.
2. In relazione ai soggetti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri impongono alle autorità competenti di assicurarsi della competenza e dell'onorabilità delle persone che ne dirigono o dirigeranno di fatto l'attività e dei loro titolari effettivi.
3. In relazione agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b), d) ed e), gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti adottino le misure necessarie per impedire a criminali o loro complici di detenervi o assumervi la titolarità effettiva di una partecipazione significativa o di controllo ovvero di occuparvi una funzione dirigenziale.

Articolo 45

1. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di controllare in modo efficace e di adottare le misure necessarie per garantire l'osservanza degli obblighi della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo della conformità e di effettuare verifiche, e dispongano di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri assicurano che il personale di tali autorità mantenga standard professionali elevati, compresi standard in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfatti i requisiti di integrità e disponga di competenze adeguate.
3. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto.

4. Ciascuno Stato membro assicura che gli enti obbligati che gestiscono succursali o controllate in un altro Stato membro ne rispettino le disposizioni nazionali relative alla presente direttiva.
5. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita la succursale o controllata cooperino con le autorità competenti dello Stato membro in cui è situata l'amministrazione centrale dell'ente obbligato nell'assicurare un'efficace vigilanza sugli obblighi previsti dalla presente direttiva.
6. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti che applicano un approccio alla vigilanza in funzione del rischio:
 - (a) comprendano chiaramente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel loro paese;
 - (b) abbiano accesso *in situ* e *extra situ* a tutte le pertinenti informazioni sugli specifici rischi nazionali e internazionali associati a clienti, prodotti e servizi degli enti obbligati;
 - (c) basino la frequenza e l'intensità della vigilanza *in situ* e *extra situ* sul profilo di rischio dell'ente obbligato e sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel paese.
7. La valutazione del profilo di rischio degli enti obbligati rispetto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi i rischi di inosservanza, è riveduta sia periodicamente sia in caso di eventi o sviluppi importanti nella gestione e nell'operatività dell'ente obbligato.
8. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti tengano conto del margine di discrezionalità consentito all'ente obbligato e riesaminino opportunamente le valutazioni del rischio sottostanti tale discrezionalità, nonché l'adeguatezza e l'attuazione delle politiche, dei controlli interni e delle procedure di tale ente.
9. Nel caso degli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano svolte da organi di autoregolamentazione, purché conformi al paragrafo 2.
10. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emettono orientamenti indirizzati alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui fattori da applicare ai fini della vigilanza in funzione del rischio. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche. Tali orientamenti sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

SEZIONE 3

COOPERAZIONE

SOTTOSEZIONE I

COOPERAZIONE NAZIONALE

Articolo 46

Gli Stati membri assicurano che i responsabili politici, l'UIF, le autorità di contrasto, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano nell'antiriciclaggio e nella lotta al finanziamento del terrorismo dispongano di meccanismi efficaci tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

SOTTOSEZIONE II

COOPERAZIONE CON L'ABE, L'AEAP E L'AESFEM

Articolo 47

Le autorità competenti forniscono all'ABE, all'AEAP e all'AESFEM tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva.

SOTTOSEZIONE III

COOPERAZIONE TRA LE UIF E LA COMMISSIONE EUROPEA

Articolo 48

La Commissione può prestare l'assistenza necessaria ad agevolare il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni tra UIF all'interno dell'Unione. Può indire riunioni periodiche con i rappresentanti delle UIF degli Stati membri per agevolare la cooperazione e per procedere a scambi di opinioni sulle questioni legate alla cooperazione.

Articolo 49

Gli Stati membri assicurano la massima cooperazione possibile tra le UIF, siano esse autorità amministrative, di polizia, giudiziarie o ibride.

Articolo 50

1. Gli Stati membri assicurano che le UIF si scambino, spontaneamente o a richiesta, tutte le informazioni che possano risultare loro utili per il trattamento o l'analisi di informazioni o per l'indagine su operazioni finanziarie collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e sulle persone fisiche o giuridiche implicate. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni.
2. Gli Stati membri assicurano che, nel rispondere alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1 emanata da un'altra UIF dell'Unione, l'UIF interpellata usi l'intera gamma dei poteri a sua disposizione a livello nazionale per ottenere e analizzare le informazioni. L'UIF interpellata risponde prontamente e sia l'UIF richiedente sia l'UIF interpellata usano, ove possibile, mezzi digitali protetti per lo scambio di informazioni.
3. L'UIF può rifiutare di comunicare informazioni quando la comunicazione può compromettere un'indagine penale in corso nello Stato membro interpellato o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro ovvero non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta. Il rifiuto è motivato all'UIF richiedente.

Articolo 51

Le informazioni e i documenti ricevuti a norma degli articoli 49 e 50 sono usati per l'esecuzione dei compiti dell'UIF previsti dalla presente direttiva. Nel trasmettere informazioni o documenti a norma degli articoli 49 e 50, l'UIF mittente può subordinare a limitazioni o condizioni l'uso delle informazioni. L'UIF destinataria rispetta tali limitazioni e condizioni. Resta salvo l'uso ai fini di indagini penali e azioni penali collegate ai compiti dell'UIF in materia di prevenzione, accertamento e indagine nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Articolo 52

Gli Stati membri provvedono a che le UIF adottino tutte le misure necessarie, ivi comprese misure di sicurezza, per garantire che le informazioni comunicate ai sensi degli articoli 49 e 50 siano accessibili ad altre autorità, agenzie o servizi solo previa autorizzazione dell'UIF che le fornisce.

Articolo 53

1. Ciascuno Stato membro incoraggia la propria UIF a comunicare con le omologhe tramite canali protetti e a utilizzare la rete informatica decentralizzata FIU.net.
2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva, ciascuna UIF cooperi per l'applicazione di tecnologie sofisticate. Tali tecnologie consentono a ciascuna UIF di raffrontare anonimamente i propri dati con altre UIF, assicurando la completa protezione dei dati personali, al fine di

reperire in altri Stati membri soggetti che la interessano e individuarne proventi e fondi.

Articolo 54

Gli Stati membri assicurano che le UIF cooperino con l'Europol alla conduzione di analisi transfrontaliere riguardanti almeno due Stati membri.

SEZIONE 4

SANZIONI

Articolo 55

1. Gli Stati membri assicurano che gli enti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.
2. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano adottare opportune misure amministrative e infliggere sanzioni amministrative laddove gli enti obbligati violino le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, e ne assicurano l'applicazione. Tali misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Gli Stati membri assicurano che laddove gli obblighi si applichino a persone giuridiche, le sanzioni possano essere inflitte ai membri dell'organo di gestione o agli altri soggetti responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri investigativi necessari all'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri sanzionatori, le autorità competenti cooperano attivamente per assicurare che le misure amministrative o le sanzioni producano i risultati desiderati e coordinano l'azione nei casi transfrontalieri.

Articolo 56

1. Il presente articolo si applica almeno alle situazioni in cui gli enti obbligati danno prova di inadempienze sistematiche in relazione agli obblighi di cui ai seguenti articoli:
 - (a) da 9 a 23 (obblighi di adeguata verifica della clientela)
 - (b) 32, 33 e 34 (segnalazione di operazioni sospette);
 - (c) 39 (conservazione dei documenti) e
 - (d) 42 e 43 (controlli interni).

2. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le misure e sanzioni amministrative applicabili comprendano almeno quanto segue:
- (a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;
 - (b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
 - (c) nel caso di un ente obbligato soggetto ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione;
 - (d) per tutti i membri dell'organo di gestione dell'ente obbligato considerati responsabili, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti;
 - (e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del suo fatturato complessivo annuo nell'esercizio finanziario precedente;
 - (f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva;
 - (g) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati.

Ai fini della lettera e), se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo pertinente è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.

Articolo 57

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino le sanzioni o misure applicate per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità delle persone responsabili, a meno che tale pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.
2. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tra cui:
- (a) la gravità e la durata della violazione;
 - (b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

- (c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
 - (d) l'importanza dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
 - (e) le perdite subite dai terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
 - (f) il livello di cooperazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente;
 - (g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.
3. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2). Tali orientamenti sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
4. Nel caso delle persone giuridiche, gli Stati membri assicurano che esse possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all'articolo 56, paragrafo 1, commesse in loro favore, individualmente o in qualità di componenti di un loro organo, da soggetti che vi esercitino un ruolo direttivo e che abbiano il potere di:
- (a) rappresentare le persone giuridiche;
 - (b) prendere decisioni a nome delle persone giuridiche, oppure
 - (c) esercitare controlli in seno alle persone giuridiche.
5. In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri assicurano che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili nei casi in cui il mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 4 abbia reso possibile la commissione delle violazioni di cui all'articolo 56, paragrafo 1, a favore di una persona giuridica, ad opera di una persona soggetta alla sua autorità.

Articolo 58

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
- (a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e relativo seguito;

- (b) adeguata tutela dei dipendenti di enti che segnalano violazioni commesse all'interno di tali enti;
 - (c) protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai principi della direttiva 95/46/CE.
3. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di predisporre adeguate procedure perché i dipendenti possano segnalare a livello interno le violazioni attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della stessa e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 60

Le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE sono abrogate con effetto dal [*inserire data – giorno dopo la data indicata all'articolo 61, primo comma*].

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

Articolo 61

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [*due anni dall'adozione*]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 62

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 63

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Il seguente è un elenco non limitativo delle variabili di rischio che gli enti obbligati considerano nel determinare in che misura applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3.

- i) Scopo del conto o del rapporto
- ii) Livello dei beni depositati dal cliente o entità delle operazioni condotte
- iii) Regolarità o durata del rapporto d'affari.

ALLEGATO II

Il seguente è un elenco non limitativo di fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio di cui all'articolo 14.

- (1) Fattori di rischio relativi alla clientela:
 - (a) società per azioni ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione (ai sensi dei regolamenti di borsa o leggi o mezzi esecutivi), che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
 - (b) amministrazioni o imprese pubbliche;
 - (c) clienti residenti nelle aree geografiche a basso rischio di cui al punto 3.
- (2) Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:
 - (a) contratti di assicurazione vita a basso premio;
 - (b) contratti di assicurazione-pensione, a condizione che essi non comportino opzione di riscatto anticipato e non possano servire da garanzia di un prestito;
 - (c) regimi di pensione o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, per i quali i contributi sono versati tramite deduzione dalla retribuzione, e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
 - (d) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, tali da aumentare l'accesso ai fini dell'inclusione finanziaria;
 - (e) prodotti in cui il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo è gestito da altri fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della proprietà (per es. alcuni tipi di moneta elettronica definita alla direttiva 2009/110/CE concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica).
- (3) Fattori di rischio geografici:
 - (a) altri Stati membri dell'UE;
 - (b) paesi terzi dotati di efficaci sistemi contro riciclaggio/finanziamento del terrorismo;
 - (c) paesi terzi che fonti credibili riconoscono essere a basso livello di corruzione o altre attività criminose;
 - (d) paesi terzi che sono soggetti ad obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI, che hanno effettivamente attuato tali obblighi e che, in conformità con le raccomandazioni, sono soggetti a vigilanza o a controlli efficaci ai fini di assicurare l'osservanza di tali obblighi.

ALLEGATO III

Il seguente è un elenco non limitativo di fattori di fattori sintomatici di situazioni potenzialmente ad alto rischio di cui all'articolo 16, paragrafo 3:

- (1) Fattori di rischio relativi alla clientela:
 - (a) rapporto d'affari condotto in circostanze anomale;
 - (b) clienti residenti nei paesi di cui al punto 3);
 - (c) persone giuridiche o istituti giuridici che sono società veicolo patrimoniali;
 - (d) società che hanno azionisti fiduciari o azioni al portatore;
 - (e) attività economiche caratterizzate da alta intensità di contante;
 - (f) assetto proprietario della società anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività.

- (2) Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:
 - (a) *private banking*;
 - (b) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
 - (c) rapporti d'affari od operazioni a distanza;
 - (d) incasso di pagamenti da terzi ignoti o non collegati;
 - (e) nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

- (3) Fattori di rischio geografici:
 - (a) paesi che fonti credibili, ad esempio dichiarazioni pubbliche del GAFI, relazioni di valutazione reciproca, relazioni di valutazione particolareggiata o relazioni di controllo pubblicate, riconoscono essere privi di efficaci sistemi contro riciclaggio/finanziamento del terrorismo;
 - (b) paesi che fonti credibili riconoscono essere ad alto livello di corruzione o altre attività criminose;
 - (c) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, per esempio, dalle Nazioni Unite;
 - (d) paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute come tali.

ALLEGATO IV

Tavole di concordanza di cui all'articolo 60

Direttiva 2005/60/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
	Articoli da 6 a 8
Articolo 6	Articolo 9
Articolo 7	Articolo 10
Articolo 8	Articolo 11
Articolo 9	Articolo 12
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, lettera d)
Articolo 10, paragrafo 2	-
Articolo 11	Articoli 13, 14 e 15
Articolo 12	-
Articolo 13	Articoli da 16 a 23
Articolo 14	Articolo 24
Articolo 15	-
Articolo 16	Articolo 25
Articolo 17	-
Articolo 18	Articolo 26
	Articolo 27
Articolo 19	Articolo 28
	Articolo 29
	Articolo 30

Articolo 20	-
Articolo 21	Articolo 31
Articolo 22	Articolo 32
Articolo 23	Articolo 33
Articolo 24	Articolo 34
Articolo 25	Articolo 35
Articolo 26	Articolo 36
Articolo 27	Articolo 37
Articolo 28	Articolo 38
Articolo 29	-
Articolo 30	Articolo 39
Articolo 31	Articolo 42
Articolo 32	Articolo 40
Articolo 33	Articolo 41
Articolo 34	Articolo 42
Articolo 35	Articolo 43
Articolo 36	Articolo 44
Articolo 37	Articolo 45
	Articolo 46
Articolo 37 bis	Articolo 47
Articolo 38	Articolo 48
	Articoli da 49 a 54
Articolo 39	Articoli da 55 a 58
Articolo 40	-
Articolo 41	-
Articolo 41 bis	-
Articolo 41 ter	-

Articolo 42	Articolo 59
Articolo 43	-
Articolo 44	Articolo 60
Articolo 45	Articolo 61
Articolo 46	Articolo 62
Articolo 47	Articolo 63

Direttiva 2006/70/CE	Presente direttiva
Articolo 1	-
Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 3, paragrafo 7, lettere d), e) e f)
Articolo 2, paragrafo 4	-
Articolo 3	-
Articolo 4	Articolo 2, paragrafi da 2 a 8
Articolo 5	-
Articolo 6	-
Articolo 7	-